

CAMERA DEI DEPUTATI N. 276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE VITA, PACCIARDI, MACRELLI, LA MALFA, CAMANGI

Presentata il 24 settembre 1958

Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo il 30 giugno 1942 vennero effettuati licenziamenti di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressioni di ufficio, o per riduzione di personale.

L'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, stabilisce che, per il personale riassunto in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa (12 gennaio 1951), il periodo

di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione è computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni dalle relative competenze.

Questa norma non si applica quindi al personale riassunto in servizio dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 1079.

La presente proposta di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'esame della Camera è intesa ad eliminare questa ingiustificata diversità di trattamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese a tutto il personale non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.